



Sentenza n. 233/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Referendario

Guido Tarantelli

Referendario relatore

S E N T E N Z A

Nel giudizio iscritto al n. **23205** del registro di Segreteria ed
avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa da:

da

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conti-cert.it

attore

contro

1. Omissis nato a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*,
omissis n. *omissis*, C.F. *OMISSIS* e

2. Omissis, nata a *Omissis* il *omissis*, residente in *Omissis*,
omissis n. *omissis*, C.F. *OMISSIS*,

entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marcello Martino del
Foro di Lametia Terme, pec marcello.martino@avvlamezia.legal-
mail.it e Nicola Maione del Foro di Roma, pec nicola.maione@

pec.it, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,
via Salaria 213.

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 13.9.2022, uditi l'Avvocato Pul-lano Francesco, per delega degli Avvocati Martino Marcello e Maione Nicola, difensori costituiti per *Omissis* e *Omissis*, non-ché il V.P.G. dott. Di Pietro Giovanni, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 31.3.2022 la Procura Regionale conveniva in giudizio *Omissis* nato a *Omissis* il *omissis*, residente in *Omissis*, *Omissis* n. *omissis*, C.F. *OMISSIS*, e *Omissis*, nata a *Omissis* il *omissis*, residente in *Omissis*, *Omissis* n. *omissis*, C.F. *OMISSIS* dinanzi la Corte dei conti chiedendo di dichiararsi, ai sensi degli artt. 73 c.g.c., 2901 e ss. c.c., *“la revocazione e, per l'effetto, l'inefficacia nei confronti della Regione Calabria, dei seguenti atti: 1) costituzione di fondo patrimoniale del 26 aprile 2021, giusta atto per Notaio Omissis di Omissis rep. n. omissis, racc. n. omissis, avente ad oggetto il seguente bene, ubicato in Omissis, omissis n. omissis: - appartamento per civile abitazione ai piani quarto e quinto con annessa cantinola al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala, spazio di isolamento e Omissis, salvo altri ed iscritto nel Catasto fabbricati del Comune di Omissis, sezione Omissis, con i seguenti estremi:*

Foglio omissis, particella omissis sub omissis, Viale omissis n. omissis, piano S1 - 4-5, cat. A/2 cl. 3, vani 12,5, R.C. Euro 1323,42 di proprietà del Sig. Omissis”.

A sostegno della propria domanda, la Procura riferiva che a seguito di citazione del 30.3.2021, “con sentenza n. omissis del omissis la Sezione giurisdizionale ha accolto parzialmente la domanda attrice e ha condannato, tra gli altri, il convenuto Omissis al pagamento della somma di complessivi euro 2.449.113,00 (euro 208.724,87 + euro 2.240.388,13) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio”.

La Procura riferiva altresì che da verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Omissis -Territorio era emerso che il Sig. Omissis, successivamente all’invito a dedurre del 29.09.2020 e all’atto di citazione del 30.03.2021, aveva posto in essere, in data 26 aprile 2021, con atto per Notaio Omissis di Omissis, rep. N. omissis, racc. n. omissis, un fondo patrimoniale con la moglie Sig.ra Omissis, avente ad oggetto il seguente bene, ubicato in Omissis, omissis n. omissis: A) Appartamento per civile abitazione ai piani quarto e quinto con annessa cantinola al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala, spazio di isolamento e Omissis, salvo altri ed iscritto nel Catasto fabbricati del Comune di Omissis, sezione Omissis, con i seguenti estremi: Foglio omissis, particella omissis sub omissis, omissis n. omissis, piano S1 -4-5, cat. A/2 cl. 3, vani 12,5, R.C. Euro 1323,42 di proprietà del Sig. Omissis.

Quindi, in punto di diritto, la Procura regionale evidenziava la sussistenza dei presupposti per agire in revocatoria ai sensi degli artt. 73 c.g.c. e 2901 c.c.

Quanto all'*eventus damni* (pregiudizio per il creditore) la Procura rappresentava che con atti dispositivi il Sig. *Omissis* aveva sottratto alla garanzia generica del credito erariale l'unico bene immobile di cui – dopo aver posto in essere la costituzione di un altro fondo patrimoniale ed una serie di compravendite per le quali la scrivente Procura si riservava di agire all'esito di più approfondite istruttorie – aveva la proprietà esclusiva.

Pertanto, nella tesi della Procura regionale, il patrimonio immobiliare del Sig. *Omissis*, ad oggi, risulterebbe insufficiente ad assicurare un'idonea garanzia per il soddisfacimento dell'ingente credito erariale di euro 2.449.113,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, atteso che il convenuto – mediante il predetto atto costitutivo di fondo patrimoniale – avrebbe *“volontariamente e scientemente sottratto un bene di cui disponeva la piena proprietà dalla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., restando il suo patrimonio immobiliare del tutto incapiente ed insufficiente a fornire idonea garanzia per i debiti derivanti dall'intrapresa azione di risarcimento del danno”*.

La Procura, dunque, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (e in particolare la sentenza n. 833/2019 *“Si osserva, in via generale, che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o*

aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale”), evidenziava che nel caso in esame la costituzione del fondo patrimoniale – recante la data 26 aprile 2021 – era avvenuta non solo dopo la notifica dell’invito a dedurre (del 6 ottobre 2020), ma anche successivamente alla notifica dell’atto di citazione dell’8 aprile 2021 e che le ragioni di credito sussistevano, pertanto, già al momento dell’atto dispositivo del patrimonio a titolo gratuito.

Quanto alla *scientia damni* (consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore) la Procura regionale – richiamando l’art. 2901 c.c., con riferimento all’onere probatorio gravante sull’attore – evidenziava che solo per gli atti a titolo oneroso è richiesta anche la *scientia damni* del terzo acquirente e, dal momento che la cessione dell’immobile è avvenuta a titolo gratuito, nel caso di specie è sufficiente che sussista solo la consapevolezza del *Omissis* di ledere le aspettative del creditore. Circostanza questa che risulterebbe dal fatto stesso che la costituzione del fondo patrimoniale è posteriore (26 aprile 2021) sia alla notifica dell’invito a dedurre (6 ottobre 2020) che dell’atto di citazione (8 aprile 2021).

Infatti, secondo la prospettazione della Procura, il Sig. *Omissis* era ben consapevole di andare incontro ad una condanna e con la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe reso il suo patrimonio insufficiente a pagare il futuro debito derivante dalla

sentenza di condanna.

Proprio con riferimento alla tempistica di costituzione del fondo patrimoniale, poi, la Procura ipotizzava in subordine e *ad abundantiam* anche una dolosa preordinazione da parte del debitore. Sempre *ad abundantiam* la Procura rappresentava che, pur non essendo richiesto (in quanto cessione a titolo gratuito), sarebbe comunque sussistente anche nel terzo acquirente la *scientia damni* del pregiudizio dell'atto di cessione a titolo gratuito alle aspettative di credito dell'Amministrazione, aspetto rilevabile da presunzioni semplici quale l'esistenza di un vincolo parentale, secondo la giurisprudenza richiamata in citazione, rappresentato nel caso in esame dalla circostanza che l'altra parte del negozio giuridico era la consorte.

2. Il **decreto** presidenziale n. 52 del 31.3.2022 di fissazione udienza veniva ritualmente notificato, unitamente all'atto di citazione, ai convenuti.

3. Con **memoria** del 9.9.2022 i convenuti si costituivano in giudizio con gli Avvocati Marcello Martino e Nicola Maione, rappresentando in via preliminare la pendenza del giudizio di appello e formulavano esplicita richiesta di rinvio dell'udienza di discussione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di appello avverso la sentenza n. *omissis*.

Nel merito i convenuti rappresentavano di aver costituito il fondo per destinare l'immobile a fronteggiare i bisogni primari della famiglia e quale diretta conseguenza della nascita del loro

primogenito, avvenuta il 14.7.2020, e delle condizioni di salute del figlio, “*motivazione che ha ulteriormente supportato la decisione dei coniugi finalizzata alla tutela ad ampio spettro del nucleo familiare*”.

In particolare, i convenuti rappresentavano l’inesistenza del *consilium fraudis* che richiede – ove antecedente all’insorgenza del credito – la dolosa preordinazione del presunto debitore a pregiudicare la soddisfazione del credito da parte del creditore e, anche nell’ipotesi di atto successivo al sorgere del credito, la *scientia fraudis*.

Sotto tale profilo, nella tesi difensiva, non rileverebbe dal punto di vista cronologico la data del 26.4.2021, ossia quella di costituzione del fondo patrimoniale sull’abitazione prima casa acquistata dal *Omissis* il 5.1.2021, quanto la data in cui era stato costituito il primo fondo patrimoniale sulla precedente prima casa del convenuto, ossia il 2.11.2020, poi venduta il 5 ottobre 2021.

Quindi i convenuti evidenziavano che già dal mese di settembre 2020, ossia prima della notificazione dell’invito a dedurre avvenuto in data 6.10.2020, si erano attivati per la costituzione del fondo patrimoniale, producendo stralcio dell’agenda del notaio rogante, con indicazione di un appuntamento fissato per il giorno 7.9.2020.

Secondo la prospettazione dei convenuti, dunque, dopo l’alienazione del vecchio appartamento, il fondo patrimoniale era stato

ricostituito anche sul nuovo immobile acquistato, quale prima casa, *“senza che ci fosse alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente fondo”*.

A supporto della mancanza di volontà di pregiudicare i diritti di credito veniva rappresentato che il *Omissis* avrebbe potuto *“schermare”* la sua proprietà sin dal 2016 allorché *“era stato coinvolto nel relativo procedimento penale (n. omissis), per i medesimi fatti costituenti il giudizio contabile, in relazione al quale, peraltro, si era giunti ad un provvedimento di archiviazione”*.

Inoltre, i convenuti evidenziavano che l'immobile oggetto del contestato fondo patrimoniale in data 4 marzo 2020 era stato oggetto di compromesso di acquisto mediante atto pubblico, entrando nel possesso dell'immobile *“in data di gran lunga antecedente la notifica e conoscenza dell'invito a dedurre della CdC e dell'Atto di citazione, a comprova della totale buona fede e trasparenza che ha da sempre connotato il suo operato e a comprova che il primo Fondo patrimoniale veniva costituito in concomitanza della nascita del primogenito, ignorata dall'accusa, e per le susposte finalità di tutela familiare”*.

Pertanto, previa richiesta di rinvio in attesa della definizione del giudizio di appello, chiedeva nel merito il rigetto della domanda.

4. All'**udienza del 13.9.2022**, data per letta la relazione sul consenso delle parti, l'Avvocato Francesco Pullano, per delega dei difensori costituiti dei convenuti, nel riportarsi alla memoria depositata chiedeva al Collegio di valutare la compatibilità del

Giudice relatore, sulla considerazione che lo stesso era stato anche Giudice relatore del giudizio di merito n. 22930, concluso con la sentenza n. *omissis* e che, essendo stata appellata tale sentenza, venisse disposto il rinvio del giudizio in attesa della decisione del giudizio di appello.

Nel merito il difensore si riportava agli atti scritti e chiedeva il rigetto della domanda revocatoria del fondo patrimoniale; specificava che la costituzione del fondo era anteriore all'invito a dedurre e sottolineava che non si conosceva né l'esistenza né la potenzialità di un possibile debito erariale che potesse giustificare l'azione revocatoria esperita.

Concludeva riportandosi alla memoria e agli atti depositati.

Il S.P.G. dott. Giovanni Di Pietro evidenziava che la memoria era stata depositata fuori termine.

Relativamente alla questione sollevata circa la posizione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero osservava che non sussistono ragioni ostative dello stesso a far parte del Collegio; mentre relativamente alla richiesta di rinvio del giudizio, in attesa della definizione del giudizio di appello, rappresentava che non vi era prova agli atti della proposizione dell'appello e della fissazione dell'udienza.

Si rimetteva per tale questione alla valutazione del Collegio. Nel merito rilevava che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale era avvenuto con atto notarile del 26/04/2021, in data successiva alla notifica dell'invito a dedurre e che sussistevano tutti i

presupposti per esercitare l'azione revocatoria a tutela del credito.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda dell'azione revocatoria.

Su richiesta del Presidente di specificare se ci fosse una formale istanza di ricusazione del Giudice, l'Avvocato Pullano faceva presente che non era stata sollevata la ricusazione del Giudice relatore, ma una richiesta volta a valutare la compatibilità dello stesso ed insisteva nelle richieste prospettate.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via **preliminare**, quanto alla richiesta di valutare la compatibilità del relatore, sulla considerazione che lo stesso era stato anche Giudice relatore del giudizio di merito n. 22930, concluso con la sentenza n. *omissis*, si osserva il legislatore ha positivizzato le ipotesi di incompatibilità del giudice contabile rispetto al giudizio sottoposto al suo esame in ipotesi tassative, disciplinate in generale dall'art. 21 (astensione) e dall'art. 22 (ricusazione) c.g.c., che richiamano espressamente gli articoli 51 e 52 c.p.c., e da disposizioni speciali (come l'art. 148-bis c.g.c. relativa al giudizio di conto) non rilevanti in questa sede.

Tale disciplina generale (artt. 51 e 52 c.g.c.) risulta proceduralizzata in ordine alle ipotesi in cui tale istituto sia applicabile, in ordine alle modalità di richiesta e in ordine alla tempistica; peraltro, decorso il termine di legge, alla parte risulta preclusa

la possibilità di riconsiliazione, di talché – per espressa scelta del legislatore – le eventuali ipotesi di incompatibilità trovano tutela solo mediante un'apposita azione tempestivamente esercitata.

Ciò premesso in termini generali sull'istituto della incompatibilità, va evidenziato che nel caso in esame i convenuti – come espressamente dichiarato in udienza dal difensore a seguito di specifica richiesta del Presidente – non hanno sollevato alcuna riconsiliazione del Giudice relatore, ma solo formulato in udienza una richiesta volta a valutare la compatibilità del relatore; richiesta che, difettando dei presupposti di legge, deve essere rigettata.

Infatti, non si vede in quale delle ipotesi di cui all'art.51 c.p.c. rientri la circostanza invocata dalla parte a sostegno della sua richiesta, poiché, da un lato, il comma 2 disciplina l'astensione facoltativa non come regola di costituzione del giudice sindacabile dalla parte ma come atto interno di organizzazione dell'ufficio, demandato alle scelte discrezionali del magistrato di chiedere l'astensione facoltativa ove esistono gravi ragioni di convenienza – il che nella fattispecie non è avvenuto – e del capo di autorizzarla (Cass. civ. n. 6703/2009; Corte cost. n. 35/1988, n.123/1999, n. 240/2012 e n. 48/2014); dall'altro, non sussiste una delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui al comma 1, stante l'ontologica diversità del giudizio dell'azione revocatoria rispetto a quello di responsabilità (onde nella concreta fattispecie non si verifica un riesame di quanto già statuito nella

sentenza n. *omissis* attualmente pendente in appello, se non nei limiti di una valutazione del *fumus boni iuris* della domanda al solo fine di verificare l'esistenza del credito litigioso), e stante che, comunque, l'incompatibilità di cui all'art. 51 n.4 c.p.c. insorge solo se il magistrato ha conosciuto della stessa causa "in altro grado" del processo (non nello stesso grado).

6. Sempre in via preliminare, quanto alla richiesta di **rinvio del giudizio** ai fini della definizione del giudizio di appello, si osserva che il rinvio della discussione della causa, disciplinato dall'art. 10 delle disposizioni di attuazione al codice di giustizia contabile, è espressamente previsto "*soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio o delle parti e non più di sei mesi*", ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

Ove tale richiesta debba invece qualificarsi come richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 106 c.g.c. la stessa risulterebbe comunque infondata.

Infatti, il comma 1 della norma prevede che il giudice ordini la sospensione del processo quando la previa definizione di altro processo costituisca "*per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*".

Nel caso in esame, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per concedere l'invocata sospensione necessaria, individuata

dall'art. 106 c.g.c.; ipotesi che ricorre allorché la decisione di altra causa con efficacia di giudicato costituisce l'antecedente logico giuridico per poter decidere la controversia.

Infatti, sul punto *“La giurisprudenza delle Cassazione (SS.UU. n. 9440/2004) con riferimento all'esercizio dell'azione revocatoria, ha escluso la sospensione necessaria sulla base della duplice argomentazione dell'inconfigurabilità di un conflitto di giudicati e della pari dignità, sotto il profilo della meritevolezza di tutela, del credito litigioso rispetto a quello ancora da accertare.*

Al riguardo, è sufficiente considerare, da un lato, la finalità meramente conservativa dell'azione revocatoria che si traduce nell'inefficacia relativa degli atti che ne costituiscono l'oggetto nei confronti dell'attore in revocatoria e, dall'altro, l'ammissibilità di tale azione, ai sensi dell'art 2901 c.c non solo in presenza di un diritto accertato giudizialmente con efficacia definitiva ma anche di un credito litigioso.

Va, inoltre, considerata la peculiarità del giudizio contabile in cui la proposizione dell'appello comporta la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna, con la conseguenza che nessun pregiudizio concreto e attuale potrebbe derivare al disponente e ai beneficiari dell'atto di disposizione ex art. 2645 ter c.c., dovendo l'amministrazione danneggiata, anche in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, per potere agire in executivis attendere necessariamente il conseguimento di un titolo esecutivo” (Seconda Sez. Centrale Appello n. 221/2020).

7. Nel **merito** la domanda è fondata e va accolta.

Il Collegio ritiene, infatti, che l'azione revocatoria esercitata dalla Procura regionale sia meritevole di accoglimento integrale, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 2901, n.1), cod. civ. (credito eventuale, ragioni del creditore pregiudicate da un atto di disposizione immobiliare a titolo gratuito posteriore alla formazione del credito, conoscenza del pregiudizio da parte del debitore).

7.1 Preliminarmente, allo stato degli atti deve ritenersi sussistere **credito risarcitorio**, in quanto riconosciuto nella sentenza n. *omissis* di questa Sezione giurisdizionale (benché appellata).

Infatti, dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dei convenuti, non risultano elementi idonei a superare l'accertamento contenuto in detta sentenza.

In tal senso, in via incidentale, al solo fine di verificare la sussistenza del *fumus* si osserva che l'atto di appello allegato contesta nel merito la sentenza e quanto statuito, senza portare *prima facie* elementi nuovi oltre a quelli già esaminati o, comunque, argomentazioni idonee a contestare l'esistenza del credito litigioso.

In particolare, si richiama il passaggio relativo alla richiesta di riesame dell'eccezione di prescrizione in cui si legge che la sentenza appellata, a sostegno della propria tesi (sull'occultamento)

“cita un decreto (il n. 2079/2014) che nessuna delle parti “citate” ha mai depositato, per cui sostenere (come il Collegio fa) che è

riferito ad altro finanziamento è circostanza assolutamente ininfluente, sia sulla “prescrizione” che sui “comportamenti” (cfr. doc. 3 dei convenuti, atto di appello, pag. 14). Tuttavia, manca la prova di questa affermazione, non essendo stati prodotti gli atti del fascicolo del giudizio definito con la sentenza predetta e non potendo presumersi che il Collegio abbia citato un documento non presente in atti, stante l’art.15 N.T.A. del c.g.c.

Peraltro, sul punto la stessa sentenza n. *omissis* (doc. 5 fascicolo di Procura, pag. 19-20) *“ai fini del decorso della prescrizione e degli atti interruttivi medio tempore intervenuti”* valutava quel documento indicando che era *“in atti”* e rappresentava che la riferibilità di tale documento al finanziamento di cui ivi si discuteva era stata oggetto di specifica discussione in udienza (*“in tal senso su specifica richiesta in ordine alla riferibilità del documento al finanziamento in oggetto il Pubblico Ministero in udienza ha rappresentato, tra l’altro, che “ci sono stati diversi altri finanziamenti nei confronti della società”*).

Parimenti, sempre con riferimento alla valutazione del *fumus in ordine all’esistenza del credito litigioso*, si osserva che la citata *“comunicazione che la Regione Calabria ha inviato alla società in data 20/10/2021 (allegata anche al Primo Giudice) ove è la stessa Regione, nella prima parte della comunicazione, a riepilogare le partite “dare/avere” della Società”* (cfr. doc. 3 dei convenuti, atto di appello pag.15) è sufficiente considerare che – secondo la stessa affermazione della parte – tale comunicazione è

successiva alla data di passaggio in decisione del giudizio definito con la sentenza *omissis* (il 13/10/2021) e dunque, non poteva essere posta a fondamento della decisione stessa.

Pertanto, al fine di una valutazione del *fumus* sull'esistenza del credito, secondo la prospettazione formulata nell'atto di appello (doc. 3 fascicolo convenuti), in tale documento l'Amministrazione sembrerebbe limitarsi a richiamare le proprie valutazioni ai fini della rendicontazione dei costi rispetto al finanziamento, senza nulla spostare in ordine alla responsabilità amministrativa della società accertata in sentenza.

Pertanto, non sussiste alcun dubbio sul fatto che il credito – benché litigioso – sia già attuale (insorgendo nel momento dell'illecito e non con il suo accertamento preprocessuale e giudiziale).

Va poi precisato che nella concreta fattispecie era già sorta una precisa pretesa creditoria anteriormente all'atto revocando, tenuto conto, peraltro, che il credito azionato con l'*actio pauliana* può essere anche privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (*ex plurimis*, Cass. 10522/2020) o addirittura controverso o litigioso (Cass. 12975/2020).

Infatti, il credito risarcitorio insorge non con l'indagine penale o contabile né con la notifica dell'invito a dedurre (nella fattispecie del 6 ottobre 2020) o la notifica dell'atto di citazione (nella fattispecie l'8 aprile 2021), ma con la lesione del patrimonio della pubblica amministrazione (nella concreta fattispecie

l'erogazione di somme indebite, avvenuta fin dal 2010/2012: cfr. pagg.18-19 della sentenza n. *omissis*).

In ogni caso, anche rispetto all'invito a dedurre ed alla citazione la costituzione del fondo patrimoniale del 26 aprile 2021 – atto dispositivo con cui il *Omissis* vincolava i propri beni segregandoli dal proprio patrimonio personale per renderli successivamente inattaccabili dai propri creditori – risulta successiva.

In conclusione, la costituzione del fondo patrimoniale qui controversa non può che sortire quell'effetto pregiudizievole nei confronti degli stessi terzi (tra cui per quanto qui utile l'Amministrazione danneggiata) ai quali, ferme restando le altre condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., non resta che l'esercizio dell'azione revocatoria per recuperare la garanzia del credito pregiudicato dall'atto dispositivo.

La giurisprudenza di legittimità conferma tale assunto (*“Non trattandosi di un'azione costitutiva, ma di una ordinaria azione di condanna, è applicabile il principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del*

17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello". (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 11121/2020). Negli stessi termini, la giurisprudenza di questa Corte ("Per verificare l'antiorità del credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria rispetto all'atto di disposizione, allorchè si tratti di credito derivante da un illecito, è necessario fare riferimento alla data dell'illecito (ex plurimis, v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2020, n. 11121); ciò anche qualora si tratti di credito litigioso, in quanto il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161)". (Corte dei conti, Sezione III centrale di Appello, sentenza n. 353/2021).

Da ultimo, sempre ai fini del *fumus* sull'esistenza del credito, le contestazioni sul *quantum* del *decisum* esposte in sede di gravame – in ragione di eventuale ripartizione del debito anche con

altri soggetti – appaiono irrilevanti ai fini dell'azione revocatoria promossa, che ha i suoi presupposti per l'accoglimento o il rigetto nella presenza dei requisiti previsti dell'art. 2901 c.c.

7.2 Quanto al profilo oggettivo – il c.d. **eventus damni** – occorre considerare che, ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito (pregiudicando le ragioni del creditore).

Non viene infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio (fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione); di contro è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 47/2011).

Orbene, nella fattispecie in esame, il pregiudizio patrimoniale risulta sicuramente provato.

Infatti, con l'atto dispositivo del 26 aprile 2021, il sig. *Omissis* ha costituito un fondo patrimoniale – *contra se* e in favore suo e della consorte *Omissis* – , avente ad oggetto il bene, iscritto nel Catasto fabbricati del Comune di *Omissis*, sezione *Omissis*, al Foglio *omissis*, particella *omissis*, sub *omissis*, *omissis* n. *omissis*, piano S1 – 4-5, cat. A/2 cl. 3, vani 12,5, R.C. Euro 1323,42.

Con tale atto, il convenuto ha compromesso la garanzia del credito erariale portato dalla sentenza n. *omissis* di questa Sezione, determinando quale momento storico di concretizzazione del

pregiudizio alle ragioni creditorie il 26.4.2021, ossia quando venne compiuto l'atto dispositivo dedotto in giudizio e al cui momento occorre valutare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale al creditore. (*"In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione"* – Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 3538/2019).

7.3 Quanto al profilo soggettivo della **scientia damni**, in considerazione del carattere liberale dell'atto dispositivo posto in essere (che peraltro la Procura indica come l'unico bene in proprietà del *Omissis*), nonché della prossimità temporale tra la data dell'8 aprile 2021 (data della notifica dell'atto di citazione) e il successivo atto di costituzione del fondo patrimoniale (26 aprile 2021), deve ravvisarsi nella fattispecie in esame anche la precisa consapevolezza, da parte del debitore disponente, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore erariale.

L'argomentazione difensiva secondo cui la costituzione del predetto fondo sarebbe da ascrivere alla funzione di fronteggiare i bisogni primari della famiglia, e quale diretta conseguenza della nascita del loro primogenito e delle condizioni di salute del figlio, non elimina l'elemento subiettivo della *scientia damni*.

La giurisprudenza di legittimità è infatti sempre stata ferma nell'affermare che *“Il sistema vigente non esonera l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dall'assoggettamento alle azioni revocatorie (ordinaria, come fallimentare): così facendo intendere che, nel conflitto, le ragioni dei creditori possono prevalere sulla cura degli interessi familiari di carattere patrimoniale. La giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, del resto, in questa acquisizione (cfr., da ultimo, Cass., 9 aprile 2019, n. 9798; Cass., 15 novembre 2019, n. 29797). Per la specifica, puntuale osservazione per cui, comunque, «non vi è alcun obbligo di legge di costituire il fondo per provvedere all'interesse della famiglia», si veda in particolare la pronuncia di Cass., 8 agosto 2007, n. 17418. [...]*

Nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria, è necessario - ma anche sufficiente - che l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad «alterare in senso peggiorativo» la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente «difficoltosa» la realizzazione del diritto medesima (Cass., 7 luglio 2007, n. 15310). Di

conseguenza, la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente - e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n. 11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta. 9.- In via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007)». (Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza n. 9192/2021).

In altri termini, la *scientia damni* non dipende dalla finalità posta a base dell'atto dispositivo (che può ben essere non fraudolenta o addirittura meritevole), potendo il debitore - a prescindere dalla finalità perseguita con l'atto - avere comunque consapevolezza che l'atto revocando di fatto venga a ridurre la

garanzia del credito (cfr. Sez. Giur. Calabria, n. 240/2021).

In adesione a tali principi – e in particolare sulla natura accertativa del credito della sentenza appellata – appaiono prive di rilievo le eccezioni dei convenuti, quanto al profilo soggettivo, fondate sulla esistenza di un pregresso fondo patrimoniale su altro bene, fondo che sarebbe stato ricostituito sul nuovo immobile senza soluzione di continuità, ovvero sulla circostanza che prima della notifica dell’invito a dedurre i convenuti si fossero già attivati presso un notaio per procedere alla costituzione di un fondo patrimoniale.

Infine, il Collegio osserva che i convenuti non hanno presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che l’atto dispositivo non recasse pregiudizio alle ragioni creditorie dell’amministrazione e non essendo stata indicata in sede di costituzione l’esistenza di altri beni idonei a soddisfare integralmente il credito vantato dall’amministrazione, l’atto contestato dalla Procura e di cui si chiede l’accoglimento dell’azione revocatoria e la conseguente declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, costituisce inequivocabile pregiudizio alle ragioni creditorie derivanti dalla sentenza n. *omissis*.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di questa Corte (*“Peraltro, alla luce di quanto emerge dagli atti, non è stata fornita dai convenuti alcuna idonea prova in ordine alla eventuale capienza del patrimonio residuo, che possa sottrarre i beni descritti alla revocatoria dell’atto dispositivo posto in essere, in grado ex se di*

recare un vulnus al soddisfacimento del credito erariale definitivamente sancito per via giudiziaria dalla Corte dei conti”, Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 409/2019).

La domanda pertanto merita accoglimento integrale.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23205 del Registro di Segreteria:

- accoglie l'atto di citazione in revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della Regione Calabria, dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai signori *Omissis* e *Omissis* in data 26 aprile 2021, giusta atto per Notaio *Omissis* di *Omissis* rep. n. *omissis*, racc. n. *omissis*, avente ad oggetto il seguente bene, ubicato in *Omissis*, *omissis* n. *omissis*:

- appartamento per civile abitazione ai piani quarto e quinto con annessa cantinola al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala, spazio di isolamento e *Omissis*, salvo altri ed iscritto nel Catasto fabbricati del Comune di *Omissis*, sezione *Omissis*, con i seguenti estremi: Foglio *omissis*, particella *omissis* sub *omissis*, *omissis* n. *omissis*, piano S1 - 4-5,

cat. A/2 cl. 3, vani 12,5, R.C. Euro 1323,42 di proprietà del Sig.

Omissis;

- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 28/12/2022

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23205
 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE
 n. 2 copie predetto atto per uso notifica
 ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA
 n. 2 copie predetto atto per uso notifica
 MOD.30 - ANNO 2022 N. 208/16 - Tributi prenotazione a debito per
 iscrizione nel campione
 DIRITTI DI CANCELLERIA
 NOTIFICHE
 ORIGINALE SENTENZA
 FORMULA ESECUTIVA SENTENZA

DICONSI EURO SETTECENTOCINQUANTOTTO/46
 TOTALE

Il Funzionario
 Dott.ssa Stefania Vasapollo
 Firmato digitalmente

FOGLIO	IMPORTO
3	€ 48,00
6	€ 96,00
1	€ 16,00
2	€ 32,00
	€ 294,00
	€ 41,34
	€ 7,12
	€ 112,00
	€ 112,00
	€ 788,46